



COMUNE DI BADIA POLESINE

Piazza Vitt. Emanuele II°, 279 - CAP. 45021 Badia Polesine Tel. 042553671 - Fax 042553678

Cod. Fisc. 82000390292 - Part. IVA 00240680298

Provincia di Rovigo

**Regolamento comunale per l'esercizio delle
attività di barbiere, acconciatore, estetista,
tatuaggio e piercing**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2014

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività di barbiere, acconciatore ed estetista, anche a titolo gratuito, in conformità alle seguenti disposizioni normative:
 - Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
 - Legge 17.08.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
 - Legge 04.01.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
 - L.R. 27.11.1991 n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
 - Legge 02.04.2007 n. 40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
 - L.R. 27/10/2009 n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
 - Circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 01.06.2001 "Linee guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing";
 - Decreto Legislativo 26/06/2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
 - Delibera Giunta Regionale Veneto n. 11 del 09/01/2013 "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing";
3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore di soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.
4. Il presente regolamento, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing.
5. Non sono soggette al presente Regolamento:
 - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore, di estetista, nonché di tatuaggio e piercing, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "S.C.I.A.") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.
3. Il titolare designato responsabile tecnico di un'impresa che svolge attività di estetista o di acconciatore, può, in via non esclusiva, esercitare l'attività di estetista o di acconciatore presso i locali di altre imprese di estetista o di acconciatura, previa apposita SCIA da presentare sia al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale della propria impresa, sia a quello nel quale la stessa viene svolta.
4. La SCIA abilita anche alla vendita, nei locali cui si riferisce, dei beni accessori alla prestazione del servizio o al trattamento effettuato (es. prodotti cosmetici, parrucche ed affini, ...), senza necessità del conseguimento delle abilitazioni all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114.
Per la vendita di altri prodotti, diversi da quelli indicati al comma precedente, il titolare dovrà provvedere alla comunicazione al Comune di cui all'art. 7 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 (esercizio di vicinato), previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.

ART. 3 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. La S.C.I.A. è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati. La stessa può essere presentata da una persona fisica priva di qualifica professionale purché nomi contestualmente un responsabile tecnico.
2. La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Il responsabile tecnico designato dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività.
5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4, per ciascuna tipologia di attività.
6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 4, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la SCIA del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di Commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.
7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la SCIA di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.
8. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.
9. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere inseriti nei locali dove sono svolte le attività di acconciatore ed estetista, a condizione siano rispettati tutti i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla circolare della Regione Veneto n. 9 del 01.06.2001 e dagli allegati alla DGR n. 11 del 09.01.2013. E' necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

1. La S.C.I.A. di cui ai precedenti articoli può essere presentata per una o più delle seguenti attività:
 - a. **BARBIERE:** trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. E' attività destinata a confluire all'interno della figura professionale dell'acconciatore come previsto dall'art. 6 della Legge n. 174/2005;
 - b. **ACCONCIATORE:** trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
 - c. **ESTETISTA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; sono ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnico, il disegno epidermico e il trucco semipermanente. In particolare, il disegno epidermico ed il trucco semipermanente sono soggetti ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001.
L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11.10.1986, n. 713 e s.m.i.) delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla Legge 04.01.1990 n. 1 e dalla Legge regionale 27.11.1991 n. 29 e s.m.i.
Con Ordinanza n. 5355/08 il Consiglio di Stato, V sez., ha statuito che "l'attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare".
 - d. **TATUAGGIO E PEIRCING**

- a) l'attività di tatuaggio ricomprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale. L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.).
 - b) Il trucco permanente e semi-permanente consiste nell'introduzione intradermica di pigmenti colorati mediante aghi ed è soggetto ai medesimi requisiti soggetti ed oggettivi previsti per l'esercizio del tatuaggio e piercing.
 - c) l'attività di piercer consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.
2. Il Comune darà immediata informazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS dell'avvenuta presentazione della SCIA per l'attività di vigilanza di competenza.

ART. 5 – ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli adibiti a civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono essere, altresì, consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento con particolare riguardo al capo terzo.
2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

ART. 6 – ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono soggette a S.C.I.A. contenente i termini di inizio e durata.
2. La SCIA può essere presentata alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità igienico – sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni.

CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART 7 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) *

1. La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività soggette al presente Regolamento va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune ove ha sede operativa l'attività e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
 - b) nel caso di società, la ragione sociale o denominazione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
 - c) ubicazione precisa del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - d) estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
 - e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed estremi dell'abilitazione professionale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;
 - f) la conformità dei locali alle norme urbanistiche, edilizie, con particolare riferimento a quella sulla destinazione d'uso dei locali, nel solo caso di attività svolta presso il domicilio dell'esercente – residenziale nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
 - g) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
- 2 - Alla S.C.I.A. deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i; (per le attività di acconciatore – estetista – barbiere requisito previsto dalla L. 174/2005) (per le attività di tatuaggio e peircing requisito previsto dall'Allegato A della DRGV n. 11 del 09/01/2013)
 - b) Ai fini della regolarità edilizia ed urbanistica dei locali (uno dei seguenti documenti):
 - dichiarazione da parte del soggetto segnalante che i locali rispondono alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica, ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
 - oppure, in alternativa alla dichiarazione suesposta, specifica asseverazione a firma di tecnico abilitato corredata dai relativi elaborati tecnici;
 - planimetria dei locali, sottoscritta dall'interessato per conformità, in scala 1:100 con l'indicazione dell'utilizzo dei locali e dei rapporti di aerazione ed illuminazione, delle altezze e della disposizione degli arredi;
 - relazione tecnica contenente l'elenco delle attrezzature, con particolare riferimento all'esplicazione Ai delle modalità di detersione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature;
 - c) Ai fini della regolarità igienico sanitaria :
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dal presente Regolamento;
 - d) Inoltre per le attività di tatuaggio e piercing devono essere allegati i seguenti documenti:
 - indicazione sul sistema di raccolta dei rifiuti e attestazione delle ditte incaricate del trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla frequenza e superamento delle prove di valutazione dello specifico corso di formazione previsto con DGR n. 693 del 23/03/2001 (idoneità soggettiva all'esercizio di attività di tatuaggio e piercing);
3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune.
4. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla ricevuta dell'avvenuta presentazione della S.C.I.A.

* Ai fini dell'individuazione dei requisiti dei locali ed igienico sanitari per l'esercizio dell'attività vedasi allegato 1

ART. 8 – OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. E DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La S.C.I.A. con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.
3. Coloro che, nei casi previsti dall'art. 2, commi 2 e 4, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. o presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia della stessa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 9 – MODIFICHE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto dichiarato inizialmente, comporta la necessità di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 2 lettere b) e c).
2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

ART. 10 – SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali secondo le prescrizioni dell'ULSS competente.
2. Il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.
3. Il periodo massimo di sospensione, di cui al comma 2, si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'art. 3, comma 6.
4. La sospensione dell'attività per periodi superiori al mese è comunicata al Comune.
Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi d'informazione.

ART. 11 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda), deve presentare comunicazione al SUAP del Comune
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita SCIA al SUAP contenente gli elementi di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) ad e), corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature assicurando, comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.
4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la dichiarazione di cui al comma 3.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'art. 5, comma 3, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purchè l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al Comune.

ART. 12 – TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita S.C.I.A. al SUAP secondo le modalità previste all'art. 8.

CAPO III - ORARI E TARIFFE

ART. 13 – ORARI E TARIFFE

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva fatte sale le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
5. E' fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario scelto.

6. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
7. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza ed al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività

ART. 15 – ACCERTAMENTI IGIENICO – SANITARI

1. L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui all'allegato 1 del presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di acconciatore ed estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla L. 1/90, spetta al Servizio del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e, comunque, non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

ART. 16 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 .
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver preventivamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00, come previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. 28/2009.
3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 ad € 2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n. 1/90.
4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 ad € 1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/90.
5. L'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9/2001 o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad e 500,00.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 28/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.000,00:
 - a) chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
 - b) che, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00:
 - a) chi esercita l'attività di estetista o di tatuatore o piercer in forma ambulante o di posteggio;
 - b) chi, nell'esercizio dell'attività di estetista o di tatuatore o piercer, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.
8. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore o di piercer, omette di:
 - a) esporre copia della S.C.I.A. nel locale destinato all'attività;
 - b) esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 20, c. 5 e 7.
9. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00.
10. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.
11. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:
 - a) gravi indisponibilità fisiche;
 - b) maternità;
 - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda ULSS.

ART. 17 – CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1. Salvo quanto previsto all'art. 22, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della S.C.I.A. nei casi previsti dagli articoli 5, 7 e 8;
 - b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer;
 - c) mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 11.
2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 18 – DISAPPLICAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	2
ART. 3 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	3
ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ	3-4
ART. 5 - ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE	4
ART. 6 - ATTIVITÀ DIDATTICHE	4
CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	5
ART. 7 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	5
ART. 8 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. E DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	5
ART. 9 - MODIFICHE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI	6
ART. 10 - SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	6
ART. 11 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA	6
ART. 12 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE	6
CAPO III - ORARI E TARIFFE	6
ART. 13 - ORARI E TARIFFE	6-7
CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI	7
ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI	7
ART. 15 - ACCERTAMENTI GIENICO SANITARI	7
ART. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	7
ART. 17 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	8
CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	8
ART. 18 - DISAPPLICAZIONE DI NORME PRECEDENTI	8
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	